

Ordinanza
concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni
(Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

del 6 marzo 2000 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

viste la legge del 19 dicembre 1997¹ concernente una tassa sul traffico pesante (LTTP) e la legge dell'8 ottobre 1999² sul trasferimento del traffico,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) è riscossa per l'utilizzazione delle strade pubbliche secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962³ sulle norme della circolazione stradale (ONC).

Art. 2 Oggetto della tassa

¹ Gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta l'articolo 7 capoverso 4 OETV sia superiore a 3,5 t.

² Vi rientrano in particolare:

- a. le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);
- b. gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV);
- c. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV);
- d. i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV);
- e. i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV);
- f. i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1–3 OETV);
- g. gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV);

RU 2000 1170

¹ RS 641.81

² RS 740.1

³ RS 741.11

⁴ RS 741.41

- h. gli autoveicoli abitabili e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);
- i. i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV);
- j. i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV);
- k. i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV);
- l. i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV);
- m. i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).

Art. 3 Eccezioni all'obbligo della tassa

¹ Sono esentati dalla tassa:

- a. i veicoli militari acquistati, noleggiati o requisiti dall'Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d'un contrassegno M+;
- b.⁵ i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, della protezione civile nonché le ambulanze;
- c. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito d'una concessione secondo l'ordinanza del 25 novembre 1998⁶ sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici;
- d. i veicoli agricoli (art. 86 segg. ONC⁷);
- e. i veicoli muniti di targhe temporanee svizzere (art. 20 e 21 dell'O del 20 nov. 1959⁸ sull'assicurazione dei veicoli; OAV);
- f. i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere (art. 22 segg. OAV);
- g. i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla riscossione della tassa forfettaria (art. 4), allorquando il veicolo da sostituire è del medesimo genere;
- h.⁹ i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell'O del 28 set. 2007¹⁰ sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità competente;
- i. i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione;

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU **2008** 769).

⁶ RS **744.11**

⁷ RS **741.11**

⁸ RS **741.31**

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5011).

¹⁰ RS **741.522**

- j. i veicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV¹¹);
- k. i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi;
- l. i veicoli cingolati (art. 28 OETV);
- m. gli assi di trasporto.

² L'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d'utilità pubblica.

Art. 4¹² Riscossione della tassa forfettaria

¹ Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:

	franchi
a. nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone e di rimorchi abitabili nonché di automobili pesanti	650
b. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t	2200
c. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 18 t	3300
d. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 18 t ma non superiore a 26 t	4400
e. nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t	5000
f. per 100 kg peso totale, nel caso di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h	11
g. per 100 kg peso totale, nel caso di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa	8, ¹³

² Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d'un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a:

¹¹ RS 741.41

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

	franchi
a. per 100 kg carico rimorchiabile, per gli autofurgoni, le automobili, i minibus e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t	22
b. per 100 kg carico rimorchiabile, per i carri con motore, i trattori nonché i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t	11. ¹⁴

³ Sui veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all'esportazione, è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta a:

- a. 20 franchi per un giorno e 50 franchi per tre giorni nel caso di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2;
- b. 70 franchi per un giorno e 200 franchi per tre giorni nel caso di altri veicoli.

⁴ In singoli casi l'Amministrazione delle dogane può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli.

Art. 5 Competenze

¹ Sempre che l'ordinanza non disponga altrimenti, la sua esecuzione incombe

- a. all'Amministrazione delle dogane per:
 1. i veicoli della Confederazione,
 2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni, nella misura in cui l'esecuzione concerne la determinazione e la riscossione della tassa,
 3. i veicoli esteri, inclusa la riscossione successiva della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3;
- b. ai Cantoni per:
 1. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa forfettaria da essi immatricolati,
 2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni da essi immatricolati per quanto concerne i rimanenti campi esecutivi, ossia il rilevamento dei dati di base e la consegna dei mezzi ausiliari,
 3. la prima riscossione della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3.

Art. 6 Passaggio del confine

I veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i posti di confine designati dall'Amministrazione delle dogane.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

Capitolo 2: Ordinamenti speciali

Sezione 1: Veicoli utilizzati per trasporti pubblici

Art. 7

¹ Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. c), per i chilometri percorsi fuori da tale traffico la tassa è riscossa forfettariamente. Essa è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale.

² Nel primo trimestre dell'anno che segue il periodo di tassazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presentare all'Amministrazione delle dogane una dichiarazione concernente l'impiego dei veicoli in servizio, precisando il chilometraggio percorso.

³ Se la dichiarazione è omessa, l'Amministrazione delle dogane riscuote la totalità della tassa per l'intero periodo.

Sezione 2: Corse effettuate nel traffico combinato non accompagnato

Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato

¹ Su richiesta da presentare all'Amministrazione delle dogane, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel TCNA.

² Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l'importo seguente:

	franchi
a. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi	24
b. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi	37. ¹⁵

³ La domanda di restituzione dev'essere presentata all'Amministrazione delle dogane unitamente alla dichiarazione secondo l'articolo 22.

⁴ Per ogni periodo fiscale l'importo della restituzione non può superare la tassa totale computata per i veicoli del richiedente impiegati nel TCNA.¹⁶

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

Art. 9 Corse nel TCNA; requisiti

¹ Per corse iniziali e finali nel TCNA s'intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro.

² Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 5,5 m o 18 piedi e una larghezza minima di 2,1 m o 7 piedi.

Art. 10 Corse nel TCNA; prova

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce come i detentori devono provare le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA e come le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i gestori di scali ferroviari di trasbordo e le amministrazioni portuali sono tenuti a cooperare alla prova circa le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA.

Sezione 3: Altri ordinamenti speciali**Art. 11¹⁷** Trasporti di legname

¹ Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio, segnatamente tronchi, legname industriale, quello per la produzione di energia e cascami di legno, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera e nonché l'art. 14 capoverso 1.

² Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l'amministrazione delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di fr. 2.10 per m³ di legname greggio trasportato. L'importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo.¹⁸

³ Il DFF stabilisce come i detentori e le detentrici di veicoli devono addurre le prove relative al diritto alla restituzione.

Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali di reddito

¹ Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte, con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 14 capoverso 1.¹⁹

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

² Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 14 capoverso 1.

Art. 12a²⁰ Impegno

¹ L'agevolazione di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 12 viene concessa soltanto se i detentori

- a. chiedono tale agevolazione presso la Direzione generale delle dogane all'atto di ogni messa in circolazione del veicolo; e
- b. si impegnano a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati negli articoli 11 o 12.

² L'impiego illecito di veicoli per i quali i detentori hanno sottoscritto un impegno giusta il capoverso 1 comporta la revoca dell'agevolazione.

Capitolo 3: Base di calcolo della tassa

Art. 13 Peso determinante

¹ Per il calcolo della tassa fa stato il peso totale menzionato nella licenza di circolazione. Esso si fonda, anche per i veicoli esteri, sul diritto svizzero in materia di trasporti stradali. Rimangono riservati gli ordinamenti risultanti da convenzioni internazionali.

² Nel caso di autoarticolati immatricolati come unità, la tassa è calcolata secondo il peso totale dell'unità.

³ Per le combinazioni di trattori a sella e semirimorchi immatricolati separatamente, si addizioneranno il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio. Se è assoggettato alla tassa unicamente il semirimorchio, farà stato solo il peso totale di quest'ultimo.

⁴ Per le altre combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa, si addizioneranno il peso totale del veicolo trattore e il peso totale del rimorchio.

⁵ Nel caso di veicoli con carrozzeria intercambiabile o di genere modificabile, la tassa è calcolata secondo il peso totale più elevato che può essere preso in considerazione. In casi particolari la Direzione generale delle dogane può fissare un altro peso determinante.

⁶ Se l'autoveicolo è esentato dall'obbligo di montare un apparecchio di rilevazione giusta l'articolo 15 capoverso 5, farà stato il peso massimo autorizzato del convoglio.

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

⁷ Se il peso determinante giusta i summenzionati capoversi 1–6 oltrepassa quello legale svizzero o il peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione, oppure il peso totale del convoglio (art. 67 ONC²¹), fa stato il peso più basso; tuttavia esso può essere al massimo di 40 t.²²

Art. 14 Tariffa

¹ Per chilometro percorso e per tonnellata determinante, la tassa ammonta a:

- a. 3,07 centesimi per la categoria fiscale 1;
- b. 2,66 centesimi per la categoria fiscale 2;
- c. 2,26 centesimi per la categoria fiscale 3.²³

² Per l'assegnazione alle categorie fiscali fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza d'un veicolo alla categoria fiscale 2 o 3, si applicherà la categoria fiscale 1.

Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni

Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 15 Equipaggiamento

¹ La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante. L'apparecchio di misurazione deve soddisfare i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006²⁴ sugli strumenti di misurazione.²⁵

² Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l'installazione di odocronografi (art. 100 cpv. 2 OETV²⁶).

³ Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatricolati in Svizzera (veicoli svizzeri):

- a. gli autoveicoli assoggettati alla tassa;
- b. i trattori a sella leggeri autorizzati a trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa.

⁴ I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione.

²¹ RS **741.11**

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4525).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4695).

²⁴ RS **941.210**

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU **2008** 769).

²⁶ RS **741.41**

⁵ L'Amministrazione federale delle dogane può esonerare altri veicoli dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione.

⁶ I veicoli a motore esentati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione devono essere equipaggiati con un dispositivo d'identificazione elettronico riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane. Quest'ultima decide in merito alle eccezioni.

⁷ A richiesta del detentore del veicolo, i veicoli a motore esentati dalla tassa possono essere equipaggiati con un dispositivo d'identificazione elettronico. Il DFF può prescrivere il montaggio di mezzi d'identificazione per altre categorie di veicoli.

Art. 15a²⁷ Consegna gratuita dell'apparecchio di rilevazione

¹ Per il primo equipaggiamento, la Direzione generale delle dogane consegna gratuitamente ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio. Anche la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi è gratuita.

² Gli apparecchi di rilevazione non più necessari devono essere restituiti alla Direzione generale delle dogane o a un ufficio da essa designato.

³ Le spese per il montaggio dell'apparecchio di rilevazione sono a carico del detentore.

⁴ In caso di sostituzione di apparecchi di rilevazione difettosi o non riparabili la Direzione generale delle dogane può partecipare alle spese d'officina insorte.

Art. 16 Montaggio, verifica e messa in funzione dell'apparecchio di misura

¹ L'apparecchio di rilevazione dev'essere montato prima della messa in circolazione del veicolo. La responsabilità del montaggio, della verifica e della messa in funzione dell'apparecchio incombe al detentore.

² Il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio di rilevazione devono essere effettuati dalle officine di montaggio designate dall'Amministrazione delle dogane d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia. Le officine di montaggio effettuano la verifica circa la conformità dell'intero apparecchio di misurazione all'atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l'attestazione di conformità richiesta.²⁸

³ Il detentore del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'Amministrazione delle dogane.

⁴ All'atto dei collaudi periodici del veicolo le autorità d'esecuzione cantonali, le aziende o gli organismi abilitati a effettuare un controllo posticipato controllano il sensore-rimorchio dell'apparecchio di rilevazione.

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

⁵ L'autorità d'esecuzione cantonale rifiuta la messa in circolazione dell'autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio d'un apparecchio di rilevazione che non è equipaggiato con un apparecchio del genere.

⁶ Le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 1977²⁹ sulla metrologia sono applicabili agli apparecchi di misura per la riscossione della tassa secondo l'articolo 15 capoverso 1.

Art. 17 Rimorchi

¹ Se l'autoveicolo traina un rimorchio, il conducente deve immettere nell'apparecchio di rilevazione tutti i dati necessari.

² Per ogni rimorchio d'un peso totale eccedente le 3,5 t l'Amministrazione delle dogane fornisce una carta chip contenente tutti i dati necessari alla rilevazione. Nel caso di rimorchi agricoli nonché di rimorchi d'un peso totale sino a 3,5 t, la carta chip è rilasciata solo in casi particolari o a richiesta del detentore.

³ Per i rimorchi trainati, la dichiarazione e il pagamento della tassa incombono al detentore del veicolo trattore.

Art. 18 Guasto dell'apparecchio di misura

¹ Il detentore del veicolo deve provvedere al durevole funzionamento dell'apparecchio di misurazione.

² In caso di funzionamento difettoso o di guasto il detentore del veicolo deve far riparare o sostituire senza indugio l'apparecchio da un'officina di montaggio.³⁰

³ Se si sospetta una disfunzione dell'apparecchio bisogna farlo verificare da un'officina di montaggio.³¹

⁴ Se l'apparecchio di misurazione difettoso non viene riparato entro il termine fissato dall'Amministrazione delle dogane, l'autorità d'esecuzione cantonale revoca la licenza di circolazione e le targhe di controllo del rispettivo veicolo. Le targhe intercambiabili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.

⁵ L'Amministrazione delle dogane declina ogni responsabilità per le conseguenze di disturbi tecnici dei mezzi ausiliari elettronici.

Art. 19 Modulo di registrazione invece dell'apparecchio di rilevazione

¹ Oltre all'apparecchio di rilevazione montato sul veicolo, il conducente deve sempre avere con sé un modulo di registrazione da utilizzare in caso di guasto o disfunzione dell'apparecchio o se quest'ultimo emette messaggi d'errore. Il modulo è fornito dalle autorità esecutive.

²⁹ RS 941.20

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

² Se l'autoveicolo traina un rimorchio, il modulo deve menzionare il peso totale di quest'ultimo.

³ Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.

Art. 20 Libretto di bordo

¹ Il libretto di bordo è utilizzato per i veicoli a motore che l'Amministrazione delle dogane ha esonerato dall'obbligo di montare un apparecchio di rilevazione. Esso è fornito dalle autorità esecutive.

² Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte.

Art. 21 Obblighi del conducente

Il conducente del veicolo deve collaborare alla corretta rilevazione della prestazione chilometrica. Egli deve in particolare:

- a. utilizzare correttamente l'apparecchio di rilevazione;
- b. annotare nel modulo i dati concernenti il chilometraggio in caso di emissione di messaggi d'errore e di disfunzione dell'apparecchio e provvedere senza indugio all'esame dell'apparecchio di rilevazione.

Art. 22 Dichiarazione

¹ La persona assoggettata al pagamento della tassa deve dichiarare all'Amministrazione delle dogane, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione, i dati necessari al calcolo della tassa.

² Per gli autoveicoli equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fa stato il chilometraggio registrato da quest'ultimo. Se sono stati registrati messaggi d'errore o se la persona assoggettata alla tassa è dell'avviso che i dati dell'apparecchio di rilevazione sono errati per altri motivi, essa lo deve menzionare nella dichiarazione adducendone i motivi.

³ Nel caso di autoveicoli non equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fanno stato i dati del tachigrafo.

⁴ Se l'autoveicolo è equipaggiato con un apparecchio di rilevazione, la dichiarazione viene effettuata mediante trasmissione elettronica dei dati o con supporto di dati elettronico; negli altri casi essa va effettuata per scritto.

⁵ Se il veicolo si trova all'estero per un periodo prolungato, il termine di dichiarazione è interrotto durante tale periodo, ma al massimo durante dodici mesi.

Art. 23 Tassazione

¹ La tassa viene determinata in base alla dichiarazione trasmessa elettronicamente dalla persona assoggettata al pagamento della tassa o alla sua dichiarazione scritta.

² L'Amministrazione delle dogane può esigere ulteriori mezzi probatori.

³ Se la dichiarazione viene omessa, se è lacunosa o contraddittoria oppure se l'Amministrazione delle dogane effettua accertamenti in contraddizione con la dichiarazione, essa procede alla tassazione d'ufficio.

Art. 24 Periodo di tassazione

¹ Il periodo di tassazione è il mese civile. Il DFF può prolungarlo sino ad un massimo di tre mesi.

² Se un veicolo è posto in circolazione nel corso del mese, il periodo di tassazione termina alla fine del mese.³²

³ Qualora il veicolo sia tolto dalla circolazione, il periodo di tassazione cessa il giorno dell'annullamento della licenza di circolazione.

⁴ In casi particolari l'Amministrazione delle dogane può fissare un altro periodo di tassazione.

Art. 25³³ Riscossione della tassa

¹ L'Amministrazione delle dogane invia una decisione d'imposizione alla persona assoggettata al pagamento della tassa.

² La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. Se essa non può essere determinata definitivamente entro tale data, la persona assoggettata al pagamento della tassa riceve una decisione d'imposizione provvisoria che si basa sull'importo presumibilmente dovuto.

³ L'importo definitivo o provvisorio della tassa dev'essere pagato entro 30 giorni dall'emanazione della decisione d'imposizione. Se il termine non è osservato oppure dalla decisione provvisoria risulta una differenza a favore o a sfavore della persona assoggettata al pagamento della tassa, sull'importo scoperto o pagato in eccesso è dovuto un interesse. Gli interessi sono computati secondo l'allegato all'ordinanza del 10 dicembre 1992³⁴ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta.

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 26 Veicoli con apparecchio di rilevazione

¹ Gli autoveicoli immatricolati all'estero (veicoli esteri) assoggettati alla tassa possono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane.

² Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'Amministrazione delle dogane subito dopo il ricevimento della stessa, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

³⁴ RS 642.124

A richiesta, l'Amministrazione delle dogane può rilasciare una carta chip per il rimorchio.

³ Del rimanente sono applicabili gli articoli 15–19, 21, 22 capoverso 2, 23 capoverso 3 e 25 capoverso 1.

⁴ Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all'atto della loro entrata in Svizzera.

Art. 27 Veicoli senza apparecchio di rilevazione

Per i veicoli sprovvisti di apparecchio di rilevazione, il conducente deve dichiarare all'atto dell'entrata e dell'uscita i dati necessari alla riscossione di tassa. La distanza percorsa determinante è quella indicata dal tachigrafo.

Art. 28 Rimorchi trainati da veicoli trattori senza apparecchio di rilevazione

¹ Se veicoli trattori sprovvisti di apparecchio di rilevazione trainano rimorchi, il peso determinante della combinazione di veicoli all'entrata o all'uscita fa stato per la riscossione di tassa su tutto il percorso effettuato in Svizzera.

² Se durante la permanenza in Svizzera viene modificata la configurazione della combinazione di veicoli, tale cambiamento deve essere menzionato nel modulo di registrazione prima di proseguire il viaggio. Come base di calcolo fa stato il peso totale più elevato totalizzato dalla combinazione di veicoli durante la permanenza in Svizzera.

³ Se il rimorchio viene sganciato o accoppiato su un'area controllata ed è inoltre presentata un'attestazione scritta, la tassa è computata secondo la prestazione chilometrica e il peso determinante. L'Amministrazione delle dogane designa i terreni considerati aree controllate e gli uffici abilitati a rilasciare le attestazioni.

Art. 29 Riscossione della tassa

¹ La tassa diventa esigibile all'uscita dalla Svizzera e dev'essere pagata immediatamente. Un importo della tassa noto a priori può essere riscosso già all'atto dell'entrata.

² Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito e di addebito. L'Amministrazione delle dogane designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffici doganali competenti.

³ Con riserva di revoca, l'Amministrazione delle dogane può accordare agevolazioni di pagamento o altri termini di pagamento. Essa può vincolare la concessione delle suddette agevolazioni alla prestazione d'una garanzia.

Capitolo 5: Riscossione della tassa forfettaria

Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 30 In generale

¹ Per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria, il periodo di tassazione è l'anno civile.

² La tassa è pagabile in anticipo. Essa diventa esigibile all'atto dell'immatricolazione ufficiale o all'inizio dell'anno.

³ Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.

Art. 31 Riscossione della tassa

¹ La tassa è riscossa dal Cantone di stanza.

² In caso di trasferimento del luogo di stazionamento d'un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall'inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per il periodo che oltrepassa la data del trasferimento.

³ Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa dev'essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all'aliquota più elevata.

Art. 32 Restituzione in caso di messa fuori circolazione

Gli importi sino a 50 franchi non devono essere restituiti.

Art. 33 Restituzione per corse all'estero

¹ Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all'estero, il detentore ha diritto alla restituzione di $\frac{1}{360}$ della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, la restituzione è della metà.

² Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate all'Amministrazione delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L'Amministrazione delle dogane può esigere altri mezzi probatori.

³ Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 34 Riscossione della tassa

¹ Nel caso di veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria, quest'ultima può essere pagata per:

- a. uno sino a 30 giorni consecutivi;
- b. 10 giorni a libera scelta nel corso di un anno;
- c. uno sino a 11 mesi consecutivi;
- d. un anno.

² La prova del pagamento è costituita da un certificato rilasciato dall'Amministrazione delle dogane. A richiesta, il conducente del veicolo deve presentarlo agli organi di controllo.

³ Le persone assoggettate al pagamento della tassa sprovviste di una prova del pagamento valida, devono annunciarsi presso un ufficio doganale occupato.

Art. 35 Calcolo della tassa

¹ Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzionalmente. Espressa in per cento degli importi menzionati nell'articolo 4, essa ammonta a:

- a. 0,5 per cento al giorno, per un periodo di uno sino a 30 giorni consecutivi, ma al minimo a 25 franchi per veicolo e al massimo all'aliquota mensile dovuta per la rispettiva categoria di veicoli;
- b. 5 per cento per 10 giorni a libera scelta;
- c. 9 per cento al mese, per un periodo di uno sino a 11 mesi consecutivi.

² Se la prova del pagamento è restituita all'Amministrazione delle dogane prima della scadenza del periodo di tassazione, v'è diritto ad una restituzione proporzionale della tassa.

³ Gli importi sino a 50 franchi non sono restituiti.

Capitolo 6: Responsabilità solidale

Art. 36 Persone solidalmente responsabili³⁵

¹ Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie:

- a. il detentore di un veicolo trattore, per un rimorchio trainato appartenente a terzi;
- b.³⁶ il detentore di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolubile o è stato invano diffidato;
- c. i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, nell'ambito della loro responsabilità civile;

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

- d. le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza dell'importo ricavato dalla liquidazione: per la tassa di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica sciolte, in fallimento o che si trovano in procedura concordataria;
- e. gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell'importo pari al patrimonio netto della persona giuridica: per la tassa di una persona giuridica, che trasferisce la sua sede all'estero senza che vi sia liquidazione.

^{1bis} Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie, fatti salvi gli articoli 36a e 36b:

- a. il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un veicolo trattore, per il peso totale del veicolo trattore e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolubile o è stato invano diffidato;
- b. il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del rimorchio è insolubile o è stato invano diffidato.³⁷

² Le persone soggette all'obbligo del pagamento e quelle solidalmente responsabili devono custodire tutti i documenti commerciali determinanti secondo l'articolo 962 del Codice delle obbligazioni³⁸. Se dopo la scadenza del termine di custodia il credito d'imposta non è ancora prescritto, gli atti devono essere custoditi sino al momento della prescrizione.

Art. 36a³⁹ Richiesta alla Direzione generale delle dogane

¹ La persona solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 36 capoverso ^{1bis} che intende affidare un veicolo trattore o un rimorchio (veicolo) a un terzo per l'uso, alla conclusione del contratto può chiedere alla Direzione generale delle dogane se il terzo (parte contraente) o il detentore del veicolo, qualora non si trattasse della stessa persona, è insolubile o è stato invano diffidato.

² La richiesta deve contenere:

- a. i dati personali e l'indirizzo della parte contraente, ed eventualmente del detentore;
- b. le indicazioni relative al veicolo; e
- c. una dichiarazione scritta della parte contraente, ed eventualmente del detentore, che autorizza la Direzione generale delle dogane a fornire le informazioni richieste.

³ Se la parte contraente, o eventualmente il detentore, è insolubile o è stata invano diffidata, la Direzione generale delle dogane nella sua risposta avverte il richiedente sul fatto che questi, con la conclusione del contratto, diventa solidalmente responsabile delle tasse dovute da quel momento, nonché di eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo.

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU **2008** 769).

³⁸ RS **220**

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU **2008** 769).

Art. 36b⁴⁰ Comunicazione successiva della Direzione generale delle dogane

Se la Direzione generale delle dogane constatata, dopo la messa in circolazione del veicolo di cui all'articolo 36a capoverso 2 lettera b, che il detentore è insolubile o è stato invano diffidato, e considera la possibilità di sottoporre alla responsabilità solidale la persona solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1^{bis}, essa comunica per scritto a questa persona di ritenerla solidalmente responsabile di tasse future, nonché di eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo:

- a. se non recede dal contratto entro 60 giorni; o
- b. se tutte le tasse scoperte, nonché eventuali interessi e altre prestazioni pecuniarie concernenti il veicolo non vengono interamente pagati entro 60 giorni.

Capitolo 7: Impiego della tassa**Art. 37** Provento netto

Il provento netto è il provento dopo deduzione delle spese secondo l'articolo 45 capoverso 5, dei contributi ai controlli del traffico pesante secondo l'articolo 46 nonché delle restituzioni secondo gli articoli 8, 11, 32, 33 e 51.

Art. 38 Ripartizione della quota dei Cantoni

¹ Il 10 per cento della quota dei Cantoni è attribuito conformemente all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 2006⁴¹ sul fondo infrastrutturale.⁴²

² Il 13,5 per cento della quota dei Cantoni è attribuito ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche, conformemente all'articolo 39. Fanno parte delle regioni di montagna e delle regioni periferiche le regioni elencate nell'allegato 2.⁴³

³ Il rimanente 76,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra tutti i Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 40.⁴⁴

⁴ La ripartizione e l'impiego dei mezzi supplementari che spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa a partire dal 2008 avviene conformemente all'articolo 14 della legge del 6 ottobre 2006⁴⁵ sul fondo infrastrutturale.⁴⁶

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

⁴¹ RS 725.13

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

⁴⁵ RS 725.13

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

Art. 39 Ripartizione tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche

¹ Per il calcolo sono determinanti le ripercussioni particolari:

- a. sulla popolazione delle regioni di montagna e delle regioni periferiche;
- b. sull'economia delle regioni di montagna e delle regioni periferiche;
- c. sulle imprese di trasporto stradali di merci nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

² I tre summenzionati indicatori sono ponderati alla stessa stregua.

³ Il calcolo è effettuato periodicamente, ma almeno ogni dieci anni, secondo il modello di cui all'allegato 3.⁴⁷

Art. 40 Chiave di ripartizione per la quota rimanente

¹ Il saldo della quota dei Cantoni sul provento netto è ripartito come segue tra i Cantoni (cfr. allegato 4; modelli di calcolo):⁴⁸

- a. il 20 per cento secondo la lunghezza della rete stradale:
 1. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade nazionali e delle strade principali,
 2. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle rimanenti strade aperte al traffico motorizzato;
- b. il 15 per cento secondo l'onere stradale;
- c. il 60 per cento secondo la popolazione;
- d. il 5 per cento secondo l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.

² Determinanti per la lunghezza delle strade sono i dati più recenti riguardanti:

- a. la rete delle strade nazionali, escluse le tratte non in esercizio e che non sostituiscono strade principali;
- b. la rete delle strade principali giusta l'allegato 2 dell'ordinanza del 7 novembre 2007⁴⁹ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin);
- c. le strade cantonali, dedotte le strade principali e le strade nazionali pianificate che sostituiscono quelle principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.⁵⁰

³ Riguardo agli oneri stradali si applica l'articolo 30 OUMin.⁵¹

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

⁴⁹ RS 725.116.21

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'art. 35 dell'O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

⁴ Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo accertamento sulla popolazione residente media.⁵²

⁵ Per l'imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni è determinante l'indice totale della tassa sui veicoli a motore. L'Amministrazione federale delle contribuzioni accerta annualmente tale indice.⁵³

Capitolo 8: Controlli

Art. 41 Procedura

¹ Le autorità d'esecuzione possono effettuare controlli, segnatamente presso persone che, per effetto della loro attività, detengono o allestiscono documenti importanti per la determinazione della tassa e che collaborano in qualsiasi altro modo all'esecuzione. Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante le ore d'ufficio.

² Per l'esecuzione dei controlli le autorità d'esecuzione possono entrare nei fondi e nei locali e fermare i veicoli. In caso di sospetto esse possono ordinare la verifica di apparecchi di misura.

³ Le persone controllate sono tenute a collaborare nel modo richiesto dalle autorità d'esecuzione. A richiesta dovranno essere fornite a queste ultime tutte le informazioni e presentati tutti i libri e i documenti commerciali. Esse possono inoltre consultare i dati elaborati elettronicamente, rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 42 Infrastrutture di controllo

L'Amministrazione delle dogane può gestire stazioni di controllo fisse e mobili. Essa si procura l'equipaggiamento speciale per i gruppi di controllo mobili e può metterli a disposizione dei Cantoni.

Art. 43 Assunzione di prove

Le autorità d'esecuzione trattengono a destinazione delle autorità incaricate dell'azione penale gli oggetti che possono servire da mezzo probatorio nella procedura penale.

Art. 44 Esclusione dalla responsabilità

I deprezzamenti e i costi risultanti dai controlli non sono risarciti.

⁵¹ Nuovo testo giusta l'art. 35 dell'O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

⁵² Introdotto dall'art. 35 dell'O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

⁵³ Introdotto dall'art. 35 dell'O del 7 nov. 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 725.116.21).

Capitolo 9: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 45 In generale

¹ Le autorità d'esecuzione cantonali notificano di volta in volta all'Amministrazione delle dogane i dati necessari alla riscossione della tassa.

² La Direzione generale delle dogane emana le disposizioni necessarie all'esecuzione.

³ L'importo minimo della tassa da riscuotere è di almeno 5 franchi.

⁴ Per prestazioni straordinarie, segnatamente il ritiro delle targhe e le intimazioni, le autorità d'esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.

⁵ Le autorità d'esecuzione ricevono un compenso per l'esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i particolari.

⁶ Sempre che la LTTP e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni che devono essere eseguite dall'Amministrazione delle dogane si fondano sulla legislazione doganale.

Art. 46 Contributi ai controlli del traffico pesante

¹ La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli ai fini dell'applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi giusta l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico.

² Il calcolo e l'importo dei contributi sono fissati in accordi di prestazioni conclusi dal DATEC con i Cantoni.

Art. 47 Accordi

¹ L'Amministrazione delle dogane può concludere accordi con singole persone assoggettate al pagamento della tassa al fine di semplificare la procedura di tassazione, segnatamente in merito:

- a. alla procedura di dichiarazione;
- b. alla tassazione di persone assoggettate subordinate a diverse autorità esecutive.

² Gli accordi concernenti veicoli svizzeri devono essere conclusi d'intesa con le competenti autorità cantonali, sempre che esse ne siano coinvolte.

Art. 48 Prestazione di garanzie

¹ Le autorità d'esecuzione possono far garantire tasse, interessi e spese anche se non ancora stabiliti con una decisione passata in giudicato né esigibili, quando:

- a. il loro pagamento sembra compromesso;
- b. la persona assoggettata al pagamento della tassa è in ritardo con il pagamento.

² La richiesta di prestare garanzia deve menzionare il motivo giuridico di tale provvedimento, l'importo da garantire e l'ufficio al quale va fornita la garanzia; esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 1889⁵⁴ sull'esecuzione e sul fallimento.

³ Il ricorso contro le decisioni concernenti la richiesta di prestare garanzia è retto dall'articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.

Art. 49 Conteggio e tenuta dei controlli

¹ L'ufficio centrale di conteggio e di controllo è la Direzione generale delle dogane.

² I Cantoni effettuano conteggi periodici con la Direzione generale delle dogane conformemente alle istruzioni di quest'ultima. Alla fine dell'anno contabile dev'essere allestita una chiusura definitiva.

³ L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 50 Mora nel pagamento

¹ Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, al detentore del veicolo è intimata una diffida di pagamento; se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l'Amministrazione delle dogane può, oltre alle misure previste dall'articolo 14a LTTP:

- a. rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo; o
- b. sequestrare il veicolo, sempre che le circostanze lo giustifichino.⁵⁵

² Se la tassa per un veicolo estero non è pagata, l'Amministrazione delle dogane rifiuta il proseguimento del viaggio. Essa può sequestrare il veicolo sempre che le circostanze lo giustifichino.

Art. 50a⁵⁶ Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo

¹ Nei casi previsti dall'articolo 14a LTTP, la Direzione generale delle dogane può ordinare alle autorità d'esecuzione cantonali di rifiutare o revocare la licenza di circolazione e le targhe di controllo.

² Dopo una revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, le targhe trasferibili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento.

⁵⁴ RS 281.1

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 769).

³ Il ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione cantonale è retto dall'articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo

Sezione 2: Revisione e condono

Art. 51 Revisione

La revisione di decisioni e di decisioni su ricorso è retta dagli articoli 66–68 della legge del 20 dicembre 1968⁵⁷ sulla procedura amministrativa.

Art. 52 Condono della tassa

¹ Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti autorità d'esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso.

² Le domande di condono sono di competenza:

- a. delle autorità d'esecuzione cantonali per i veicoli da esse tassati;
- b. della Direzione generale delle dogane per i veicoli esteri e svizzeri da essa tassati;
- c. delle direzioni di circondario delle dogane per gli altri veicoli esteri.

³ Possono essere condonati unicamente gli importi passati in giudicato fissati in modo giuridicamente vincolante.

⁴ Se insieme a una procedura di ricorso contro la determinazione della tassa viene formulata una domanda di condono, la procedura di ricorso è sospesa fino a decisione definitiva in merito alla domanda di condono.

Sezione 3: Protezione dei dati

Art. 53 Raccolta di dati

¹ L'Amministrazione delle dogane raccoglie i dati concernenti l'identità e gli indirizzi delle persone assoggettate alla tassa nonché le loro relazioni finanziarie.

² Il trattamento dei dati trasmessi dalle autorità d'esecuzione cantonali e dagli uffici doganali è centralizzato presso l'Amministrazione delle dogane.

Art. 54 Sicurezza dei dati

Le autorità d'esecuzione proteggono efficacemente i dati dalla perdita, dalle modificazioni e dall'accesso di terzi non autorizzati.

⁵⁷ RS 172.021

Art. 55 Trasmissione di dati

Le autorità d'esecuzione possono trasmettere dati che permettono di trarre conclusioni in merito a determinate persone solamente:

- a. agli uffici della Confederazione e dei Cantoni per l'adempimento di compiti legali;
- b. a uffici esteri, nell'ambito di accordi internazionali;
- c. agli istituti di ricerca, nell'ambito di progetti di ricerca statali chiaramente definiti.

Art. 56 Obbligo di custodia

Le autorità d'esecuzione provvedono affinché i dati raccolti non vengano modificati e siano leggibili durante l'anno in corso e i successivi cinque anni. Trascorso tale termine, i dati sono distrutti o sono custoditi dall'archivio federale.

Art. 57 Accesso ai dati

Il detentore ha accesso ai dati registrati dall'apparecchio di rilevazione, eccettuati quelli che servono alle autorità esecutive per la lotta contro la violazione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante.

Sezione 4: Abrogazione e modifica del diritto previgente**Art. 58** Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 23 dicembre 1999⁵⁸ sul montaggio, nel corso del 2000, di apparecchi per l'esecuzione della legge sul traffico pesante;
- b. l'ordinanza del 25 giugno 1997⁵⁹ concernente le stazioni di trasbordo nel traffico combinato.

Art. 59 Modifica del diritto previgente

1. L'ordinanza del 13 novembre 1962⁶⁰ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 83

...

⁵⁸ [RU 2000 341 937]

⁵⁹ [RU 1997 1633, 1998 1648 2051]

⁶⁰ RS 741.11. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

2. L'ordinanza del 22 agosto 1984⁶¹ sulle tasse dell'amministrazione delle dogane è modificata come segue:

Allegato numero 93

...

I numeri da 93 a 983 diventano numeri da 94 a 993.

3. L'ordinanza del 27 ottobre 1976⁶² sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Art. 115 cpv. 1 lett. d

...

Art. 150 cpv. 8

...

Sezione 5: Disposizioni transitorie

Art. 60 Enclave doganale di Samnaun

I veicoli esteri e svizzeri assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nonché i veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria sul traffico pesante che si recano direttamente dall'estero nelle valli di Samnaun e Sampuoir, sono esentati dalla tassa sul traffico pesante sino all'apertura di un ufficio doganale in tali valli.

Art. 61⁶³ Utilizzazione dell'apparecchio di rilevazione

Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dalla Direzione generale delle dogane non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi.

Art. 62⁶⁴

Art. 62a⁶⁵ Veicoli della categoria fiscale 2

Fino al 31 dicembre 2008 i veicoli della categoria fiscale 2 (EURO 3) sono tassati secondo l'aliquota della categoria fiscale 3.

⁶¹ [RU 1984 960, 2003 1126. RU 2007 1691 art. 6]

⁶² RS 741.51. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

⁶⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 15 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695, 2008 769).

Art. 62^{b66} Responsabilità solidale

La responsabilità solidale del proprietario, del locatore o del fornitore del leasing di cui all'articolo 36 capoverso 1^{bis} si applica solo ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della modifica del 7 marzo 2008 della presente ordinanza.

Sezione 6: Entrata in vigore**Art. 63**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2008 (RU **2008** 769 1653).

Allegato I⁶⁷
(art. 14)

Categorie di tassa

a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)

Categoria di tassa 1 (EURO 2, EURO 1, EURO 0 o precedenti):

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2 (EURO 3):

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 88/77/CEE⁶⁸ nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas)
 - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
 - Regolamento ECE n. 49⁶⁹, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (incl. motori a gas)
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
-

Categoria di tassa 3 (EURO 4, EURO 5 o successivi):

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) e seguenti
 - Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
 - Direttiva 2005/55/CE
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (incl. motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
-

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).

⁶⁸ Secondo l'all. 2 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41); indirizzo Internet: www.admin.ch/ch/i/rs/c741_41.html.

⁶⁹ Secondo l'all. 2 OETV.

b. Autoveicoli leggeri (peso totale \leq 3,5 t)*Categoria di tassa 1:*

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2:

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
 - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A
-

Categoria di tassa 3:

Prescrizioni sui gas di scarico

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
 - Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti
 - Direttiva 2005/55/CE
 - Regolamento ECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
 - Regolamento ECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
-

Allegato 2⁷⁰
(art. 38 cpv. 2)

Appartenenza dei Comuni alle regioni di montagna e periferiche

(I calcoli relativi alla chiave di ripartizione della TTPCP si basano su dati aggregati a livello regionale)

Codice	Regione avente diritto alla quota preliminare	Numero di Comuni	Numeri dei Comuni
1	Erlach-Seeland	32	301–306, 308–312, 382, 384–386, 394, 491–502, 548, 734, 754–755
2	Biel/Bienne	25	371–372, 392, 731–733, 735–753
3	Jura bernois	40	431, 433, 436, 438–440, 442, 444, 447, 681–684, 687, 690–692, 694, 696–697, 699–704, 706–715, 721–725
4	Oberes Emmental	10	613, 901–909
5	Schwarzwasser	11	357, 851–854, 864, 877, 879–880, 882, 887
6	Thun	40	562, 566, 761–769, 871, 885, 921–947
7	Saanen-Obersimmental	7	791–794, 841–843
8	Kandertal	5	561, 563–565, 567
9	Oberland-Ost	29	571–582, 584–594, 781–786
10	Willisau	28	1009, 1083, 1086, 1098, 1107, 1121–1124, 1126–1133, 1135–1138, 1143–1146, 1148–1150
11	Entlebuch	8	1001–1008
12	Uri	20	1201–1220
13	Innerschwyz	16	1056, 1068–1069, 1311, 1331, 1362–1367, 1369, 1371–1374
14	Einsiedeln	7	1301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375
15	Sarneraatal	6	1401, 1403–1407
16	Nidwalden	12	1402, 1501–1511
17	Glarner Hinterland	17	1601, 1603–1606, 1610–1616, 1621, 1626–1629
18	La Gruyère	40	2121–2156, 2158–2161
19	Sense	19	2291–2296, 2298–2310
20	Glâne-Veveyse	58	2061–2072, 2074–2075, 2077, 2079, 2081–2083, 2085–2097, 2099–2103, 2105, 2107–2113, 2321–2333, 2335–2336
21	Thal	9	2421–2429
22	Appenzell A.Rh.	21	3001–3007, 3021–3025, 3031–3038, 3111
23	Appenzell I.Rh.	5	3101–3105
24	Sarganserland	13	1608, 1618, 1624, 3291–3298, 3311, 3316

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

Codice	Regione avente diritto alla quota preliminare	Numero di Comuni	Numeri dei Comuni
25	Toggenburg	17	3351–3352, 3354–3357, 3371–3377, 3391, 3394, 3403, 3406
26	Prättigau	15	3861–3863, 3871, 3881–3883, 3891–3893, 3961, 3962, 3971–3973
27	Davos	1	3851
28	Schanfigg	12	3914–3915, 3921–3930
29	Mittelbünden	25	3501–3502, 3504–3506, 3511–3515, 3521–3523, 3531–3534, 3536, 3538–3541, 3911–3913
30	Viamala	41	3503, 3631–3642, 3661–3670, 3681, 3691–3695, 3701–3712
31	Surselva	48	3571–3584, 3586–3587, 3591–3596, 3598–3606, 3611–3616, 3651–3652, 3732, 3734, 3981–3987
32	Engiadina bassa	18	3741–3746, 3751–3753, 3761–3763, 3841–3846
33	Oberengadin	18	3551, 3561, 3771, 3773–3776, 3781–3791
34	Mesolcina	17	3801, 3803–3806, 3808, 3810–3811, 3821–3823, 3831–3836
35	Tre Valli	47	5006, 5012, 5015, 5031–5047, 5061–5081, 5281–5286
36	Locarno	63	5091–5099, 5102, 5104–5123, 5125, 5127–5136, 5301–5322
37	Aigle	15	5401–5415
38	Pays-d'Enhaut	3	5841–5843
39	Yverdon	61	5551–5570, 5745, 5766, 5901–5939
40	La Vallée	5	5744, 5764, 5871–5873
41	Goms	21	6051–6052, 6054–6067, 6070–6071, 6073, 6177–6178
42	Brig	16	6001–6002, 6006–6011, 6171–6176, 6179–6180
43	Visp	32	6004, 6191–6202, 6281–6283, 6285–6300
44	Leuk	15	6101–6105, 6107, 6109–6117
45	Sierre	19	6231–6235, 6237–6245, 6247–6251
46	Sion	21	6021–6025, 6081–6089, 6246, 6261, 6263–6267
47	Martigny	22	6031–6036, 6131–6137, 6139–6142, 6211–6212, 6214, 6218–6219
48	Monthey	14	6151–6159, 6213, 6215–6217, 6220
49	La Chaux-de-Fonds	19	432, 434–435, 437, 441, 443, 445–446, 448, 6421–6423, 6431–6437
50	Val-de-Travers	11	6501–6511
51	Jura	83	6701–6728, 6741–6759, 6771–6806

Allegato 3⁷¹
(art. 39 cpv. 3)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Modello di calcolo per la quota preliminare (13,5 %)

Quota preliminare (13,5 %)	Media ponderata (in %)	in 1000 fr. *	in fr./ abitante *
ZH	0,0	0	0
BE	24,0	3 240	3
LU	1,6	216	1
UR	0,7	94,5	3
SZ	1,2	162	1
OW	0,4	54	2
NW	0,5	67,5	2
GL	0,1	13,5	0
ZG	0,0	0	0
FR	1,7	229,5	1
SO	0,2	27	0
BS	0,0	0	0
BL	0,0	0	0
SH	0,0	0	0
AR	0,4	54	1
AI	0,2	27	2
SG	1,1	148,5	0
GR	21,6	2916	16
AG	0,0	0	0
TG	0,0	0	0
TI	9,6	1296	4
VD	3,5	472,5	1
VS	30,5	4 117,5	15
NE	1,5	202,5	1
GE	0,0	0	0
JU	1,2	162	2
Totale	100	13 500	55

* Esempio di calcolo

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

Allegato 472
(art. 40 cpv. 1)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni*

Modello di calcolo per la quota rimanente (76,5 %)

	Lunghezza delle strade (20 %)				Oneri stradali (15 %)		Popolazione (60 %)			Imposizione degli autoveicoli (5 %)				Quota cantonale totale secondo il coefficiente (76,5 %)	
	Strade nazionali e principali km, 2007	Quota cantonale in 1000 fr.	Strade cantonali e comunali, km, 2007	Quota cantonale in 1000 fr.	Spese stradali Nette in 1000 fr. 2004-2006	Quota cantonale in 1000 fr.	Popolazione residente media 2004-2006	Quota cantonale in 1000 fr.	Quantità di veicoli e rimorchi 2006	Imp. autov. Indice d'imposizione 2006	Coefficiente Quantità* Imposizione	Quota cantonale in 1000 fr.	in 1000 fr.	in fr./abit.	
ZH	192	365	7 229	794	2 498 004	2 020	1 293 367	7 911	870 121	96	83 270 580	580	11 671	9	
BE	494	939	11 721	1 288	1 650 543	1 335	964 016	5 896	722 959	136	98 611 608	687	10 145	11	
LU	131	249	3 170	348	513 878	416	355 971	2 177	250 649	96	24 112 434	168	3 359	9	
UR	162	309	301	33	78 694	64	34 664	212	23 993	80	1 926 638	13	631	18	
SZ	117	222	839	92	229 464	186	136 615	836	107 773	96	10 292 322	72	1 408	10	
OW	42	80	500	55	58 109	47	33 178	203	26 948	89	2 406 456	17	402	12	
NW	35	66	214	24	54 520	44	39 070	239	30 468	81	2 467 908	17	389	10	
GL	54	103	394	43	56 177	45	38 124	233	27 326	102	2 776 322	19	444	12	
ZG	27	52	537	59	212 740	172	106 127	649	81 538	82	6 677 962	47	979	9	
FR	135	257	3 359	369	452 791	366	255 727	1 564	194 804	112	21 720 646	151	2 708	11	
SO	66	125	2 459	270	474 114	383	246 851	1 510	183 572	88	16 117 622	112	2 400	10	

72 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333).

	Lunghezza delle strade (20 %)				Oneri stradali (15 %)		Popolazione (60 %)		Imposizione degli autoveicoli (5 %)				Quota cantonale totale secondo il coefficiente (76,5 %)	
	Strade nazionali e principali km, 2007	Quota cantonale in 1000 fr.	Strade cantonali e comunali, km, 2007	Quota cantonale totale in 1000 fr.	Spese stradali Nette in 1000 fr., 2004-2006	Quota cantonale in 1000 fr.	Popolazione residente media 2004-2006	Quota cantonale in 1000 fr.	Quantità di veicoli e rimorchi 2006	Imp. autov. Indice d'imposizione 2006	Coefficiente Quantità* Imposizione	Quota cantonale in 1000 fr.	in 1000 fr.	in fr./abit.
BS	12	23	365	40	421 174	341	190 603	1 166	86 695	107	9 241 687	64	1 634	9
BL	74	141	2 025	223	513 793	416	264 840	1 620	181 140	112	20 215 224	141	2 540	10
SH	31	59	1 596	175	124 694	101	74 205	454	56 167	65	3 634 005	25	815	11
AR	43	82	431	47	140 378	114	52 410	321	39 267	115	4 511 778	31	595	11
AI	13	25	141	15	30 708	25	14 934	91	11 784	96	1 131 264	8	165	11
SG	280	531	2 790	307	810 835	656	461 105	2 820	327 461	103	33 728 483	235	4 549	10
GR	618	1 174	3 518	387	856 548	693	191 452	1 171	145 235	135	19 592 202	137	3 561	19
AG	207	394	5 494	604	936 322	757	567 760	3 473	439 206	74	32 589 085	227	5 455	10
TG	141	268	3 137	345	384 927	311	234 299	1 433	191 953	70	13 417 515	94	2 451	10
TI	252	479	3 010	331	698 392	565	322 125	1 970	268 425	108	28 855 688	201	3 546	11
VD	328	623	7 493	824	1 061 684	859	663 789	4 060	466 931	120	55 844 948	389	6 755	10
VS	326	619	4 082	449	839 486	679	289 793	1 773	242 815	57	13 743 329	96	3 615	12
NE	112	214	1 842	202	352 788	285	169 114	1 034	114 544	99	11 351 310	79	1 815	11
GE	60	114	1 331	146	598 412	484	436 247	2 668	296 753	79	23 354 461	163	3 576	8
JU	72	138	1 628	179	138 234	112	67 939	416	53 654	133	7 157 444	50	894	13
Totale	4 025	7 650	69 606	7 650	14 187 406	11 475	7 504 325	45 900	5 442 181	2 435	548 748 921	3 825	76 500	276

* Esempio di calcolo

